

## FAQ

### Bando di gara 01/2010 - Acquisti

#### Sommario

Generale .....	1
----------------	---

Procedura ristretta in ambito U.E. per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e trasloco da compiersi all'interno della sede e degli archivi distaccati in Roma, nonché presso le unità immobiliari e le parti comuni dei fabbricati di proprietà della Fondazione site in Roma e Pomezia. Durata del contratto: 36 mesi (con facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi). Onere finanziario massimo per l'intera durata, stimato al netto dell'IVA: € 487.081,79 comprensivi di eventuale proroga (art. 29.1 D.Lgs. 163/06), di cui € 4.822,59 quali oneri per il coordinamento e la sicurezza non soggetti a ribasso.

#### Generale

**Q: Come mai tra le dichiarazioni previste dal paragrafo III.2.1) del bando di gara, relative alla situazione personale degli operatori economici, ne vengono contestualmente richieste anche alcune - paragrafo III.2.1 - punti: 6) 7) 8) 9) 10) - relative alla fase di presentazione delle offerte?**

**A:** Come già espressamente specificato da ciascuna delle singole disposizioni del bando di gara richiamate dal quesito, le dichiarazioni ivi previste dovranno essere rese, in sede di presentazione dell'offerta, in caso di ammissione della candidatura dell'operatore economico che abbia inoltrato, nei termini previsti, la propria istanza di partecipazione.

**Q: La cauzione provvisoria va prodotta assieme all'istanza di ammissione alla gara?**

**A:** No. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06, è l'offerta (e non l'istanza di partecipazione) a dover essere corredata dalla prescritta garanzia cauzionale o fideiussoria, a scelta dell'offerente. La produzione della garanzia verrà, quindi, espressamente richiesta ai soli operatori economici invitati ad offrire.

**Q: È obbligatorio il possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per tutte le classi ai fini dell'ammissione alla presentazione delle offerte?**

**A:** Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica richiesti agli operatori economici, il bando di gara (paragrafo III.2.3 – n.6) richiede il possesso dell'iscrizione, in corso di validità, all'Albo Gestori Ambientali, con specifico ed espresso riferimento alle classi 1, 2, 4 e 5. Ciascuna impresa candidata dovrà, quindi, essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori per tutte e quattro le classi previste dal bando di gara.

**Q: Relativamente al paragrafo III.2.3 – n.5) del bando di gara, ai fini dell’ammissione alla presentazione delle offerte, si deve intendere che è richiesto che almeno un addetto sia in possesso di patente valida sia per la categoria “C” che per la categoria “E” ovvero che è sufficiente possedere una patente valida, in via alternativa, per l’una o l’altra categoria?**

**A:** Ai fini della verifica dei requisiti di capacità tecnica richiesti agli operatori economici, per quanto previsto dal bando di gara al paragrafo III.2.3 – n.5), si deve intendere che almeno un addetto sia munito di patente valida sia per la categoria “C” che per la categoria “E”.

**Q: Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le classi 1, 2, 4 e 5 - prescritto dal bando di gara (paragrafo III.2.3 – n.6) - qualora l’impresa candidata ne sia totalmente o parzialmente sprovvista, può utilmente ricorrere all’avvalimento od al subappalto ai fini dell’ammissione in fase di pre-qualifica?**

**A:** Secondo quanto previsto dall’AVCP (parere n. 165 del 21.05.08), la carenza del requisito in questione può essere supplita dall’impresa candidata mediante il ricorso all’avvalimento ex art. 49 del D. Lgs. 163/06 (il ricorso al subappalto, da documentare - eventualmente - solo nella successiva fase di presentazione delle offerte, essendo inerente alla fase tecnico-esecutiva del rapporto contrattuale, non concorrerebbe comunque a rendere ammissibile la candidatura dell’impresa, di fatto priva del requisito di qualificazione richiesto). Inoltre, per quanto riguarda le forniture ed i servizi - diversamente da quanto previsto per il settore dei lavori - a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 152/08, il concorrente, per colmare il proprio *deficit* di qualificazione, si può avvalere di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito. Qualora intenda ricorrere all’avvalimento, l’impresa candidata dichiarerà, quindi, nell’istanza di ammissione, che, per quanto riguarda il possesso del requisito, intende avvalersi di una o più specifiche e nominate imprese ausiliarie. Inoltre, conformemente a quanto previsto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs 163/06, il concorrente allega all’istanza di ammissione alla gara almeno la dichiarazione - ex art. 49 lett. d) del D. Lgs. 163/06 - resa dal legale rappresentante (o da soggetto munito di adeguati poteri di rappresentanza) di ciascuna delle imprese ausiliarie, con la quale queste ultime si obbligano, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, il requisito (o la parte di requisito) di cui è carente il concorrente, nonché, a produrre, all’atto dell’offerta, tutta l’ulteriore documentazione prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 163/06. La dichiarazione, su carta intestata delle rispettive imprese ausiliarie, dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dovrà recare le generalità del dichiarante legale rappresentante (nascita, residenza ecc.), ed i dati identificativi dell’impresa ausiliaria (sede, codice fiscale, partita IVA ecc.). Dovrà essere sottoscritta di proprio pugno dal dichiarante, per esteso ed in modo leggibile e dovrà essere corredata da fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e perfettamente leggibile.